



COMUNE DI CARAVAGGIO

Provincia di Bergamo

ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 11/04/2020

OGGETTO: PROROGA FINO AL 3 MAGGIO 2020 DELL'EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DI TALUNE ORDINANZE SINDACALI ADOTTATE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19

IL SINDACO

Richiamate le seguenti ordinanze sindacali adottate per fronteggiare l'emergenza COVID-19:

- Ordinanza n. 6 del 10.3.2020 "EMERGENZA COVID-19. - CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI FINO AL 03/04/2020, SALVO SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI O REVOCA ANTICIPATA - (ART. 50 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)";
- Ordinanza n. 7 del 12.3.2020 "TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE RELATIVE AI SERVIZI COMUNALI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA CORONA VIRUS COVID-19. CHIUSURA AL PUBBLICO CIMITERI COMUNALI DI CARAVAGGIO E DELLE FRAZIONI DI MASANO E VIDALENGO";
- Ordinanza n. 8 del 12.3.2020 "SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE FINO AL 03 APRILE 2020 INCLUSO";
- Ordinanza n. 9 del 12.3.2020 "TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA CORONA VIRUS -COVID-19. CHIUSURA AL PUBBLICO DEI CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI/PIATTAFORME ECOLOGICHE COMUNALI";
- Ordinanza n. 10 del 16.3.2020 "ACCESSO LIMITATO PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA MEUCCI - MODIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 12/03/2020";
- Ordinanza n. 11 del 20.3.2020 "INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' COMUNALI INDIFFERIBILI DA SVOLGERE NECESSARIAMENTE MEDIANTE PRESENZA IN SERVIZIO DEL PERSONALE AI SENSI DELL'ART.87 DEL D.L. 18/2020 E ATTIVAZIONE DELLA MODALITA' DI LAVORO AGILE";
- Ordinanza n. 12 del 2.4.2020 "PROROGA FINO AL 13 APRILE 2020 DELL'EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DI TALUNE ORDINANZE SINDACALI ADOTTATE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 relativo alle misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale che, all'art. 8, comma 1, dispone "Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020", in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento del numero dei casi sul territorio nazionale;

Considerato che lo stesso DPCM, così come le precedenti misure adottate dal Governo Nazionale, ha come obiettivo di carattere generale quello di evitare le occasioni di assembramento o ogni occasione di incontro che non sia riconducibile a esigenze specifiche e motivate, in modo da evitare, di conseguenza, ogni occasione di possibile contagio;

Ritenuto necessario individuare tra le attività comunali da ritenere indifferibili e tali da richiedere la presenza minima in servizio per garantire i servizi minimi essenziali, oltre a quelle di cui all'ordinanza sindacale n. 11, anche il servizio sociale;

Ritenuto, pertanto, necessario e indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del DPCM citato e prorogare, fino alla suddetta data del 3 maggio 2020, l'efficacia delle disposizioni delle ordinanze sindacali n. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del 2020 adottate per fronteggiare l'emergenza COVID-19;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

DISPONE

- Per le motivazioni riportate in premessa, la proroga fino alla data del 3 maggio 2020 dell'efficacia delle disposizioni contenute nelle ordinanze sindacali n. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del 2020 adottate per fronteggiare l'emergenza COVID-19;
- Di individuare tra le attività comunali da ritenere indifferibili e tali da richiedere la presenza minima in servizio per garantire i servizi minimi essenziali, oltre a quelle di cui all'ordinanza sindacale n. 11, anche il servizio sociale;

DISPONE altresì

- Di dare alla presente ordinanza la massima pubblicità e diffusione mediante pubblicazione sul sito web del Comune di Caravaggio, all'albo pretorio on line e in Amministrazione Trasparente.
- Di trasmettere la presente ordinanza al Segretario Generale e ai Responsabili d'Area, per l'esecuzione, e che la stessa sia portata a conoscenza di tutti i soggetti direttamente interessati, di tutti i dipendenti e delle organizzazioni sindacali.
- Di trasmettere, altresì, la presente ordinanza al Prefetto della Provincia di Bergamo, nonché alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine per la vigilanza.

COMUNICA

che avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg, ovvero ricorso Straordinario al Capo dello stato

entro 120 gg, tutti termini di impugnazione decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 c.p. "inosservanza provvedimenti dell'Autorità".

Il Sindaco
Claudio Bolandrini
(Documento firmato digitalmente)